

REGOLE DI
SPINALE
E MANEZ

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 7/2019
DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

OGGETTO: presa d'atto di quanto previsto all'art. 1, c. 2, della L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi" in merito alla personalità giuridica della Comunità delle Regole.

Il giorno **28/03/2019** alle ore **20.35**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunita l'Assemblea Generale.

Sono **presenti** i signori:

- *Cerana Luca* Presidente
- *Pretti Daniela*
- *Fedrizzi Luigi*
- *Troggio Marco*
- *Bolza Daniele*
- *Bertolini Piero*
- *Aldrighetti Marcello*
- *Aldrighetti Olimpia*
- *Cerana Fortunato*
- *Cimarolli Paolo*
- *Ballardini Mauro*
- *Floriani Edoardo*
- *Castellani Renzo*
- *Giovanella Alberto*
- *Simoni Cristian*
- *Leonardi Leonardo*
- *Gatti Franco*
- *Leonardi Emanuela*
- *Ballardini Stefano*
- *Ballardini Elio*
- *Simoni Ivan*
- *Bertolini Onorio* Vicepresidente
- *Simoni Giovanni*
- *Simoni Bruno*

Risultano **assenti** i signori: Paoli Franco (giustificato)

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita l'Assemblea Generale a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: presa d'atto di quanto previsto all'art. 1, c. 2, della L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi" in merito alla personalità giuridica della Comunità delle Regole.

Con l'art. 1, c. 2, della L. 168/2017 è stato sancito che "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico", tra i quali rientra la Comunità delle Regole, "hanno personalità giuridica di diritto privato", principio applicabile anche nella Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 2, c. 5, della medesima legge.

Tale disposizione ha colmato un vuoto normativo che persisteva sin dalla L. 1766/1927, relativa alla liquidazione degli usi civici. Invero, per poco meno di novant'anni la dottrina giuridica, la giurisprudenza e la prassi, nel silenzio del legislatore, hanno qualificato gli enti che gestivano beni vincolati ad uso civico (denominati variamente in Italia: amministrazioni usi civici, regole, comunità feudali, magnifiche comunità, comunanze agrarie, etc.) di volta in volta quali enti pubblici o soggetti privati, suffragando le rispettive interpretazioni con costruzioni logico – giuridiche più o meno approfondite.

In tale contesto giuridico, a partire dagli anni sessanta del secolo scorso la Comunità delle Regole ha operato, sostanzialmente, come un ente pubblico non economico, spesso prendendo a riferimento la normativa vigente per i comuni trentini.

Al riguardo va evidenziato che lo Statuto della Comunità delle Regole non qualifica l'Ente quale soggetto pubblico o privato ma si limita a richiamare, in pochi casi, la normativa vigente per i comuni (ad esempio all'art. 19 in merito alla pubblicazione delle deliberazioni degli organi e all'art. 22 in merito alle modalità di stipula dei contratti).

Del resto, nemmeno la L.P. 6/2005, applicabile solo in parte alla Comunità delle Regole ai sensi dell'art. 3, c. 1, definisce la natura giuridica degli enti che amministrano beni di uso civico.

A seguito della previsione normativa sopra citata, la Comunità delle Regole dovrà effettuare una "trasformazione operativa", convertendo il proprio modo di agire da ente pubblico a soggetto privato, pur restando immutata la natura sostanziale dell'Ente. In tal senso, prossimamente la Comunità delle Regole dovrà autoregolamentare, con apposite deliberazioni dell'assemblea Generale, alcuni settori della propria attività sinora disciplinati dal diritto amministrativo tra cui, in particolare:

- la redazione e la pubblicazione delle deliberazioni dei propri organi;
- il sistema contabile dell'ente;
- le modalità di individuazione degli affidatari di incarichi nonché degli affittuari, conduttori, concessionari ed acquirenti.

Il medesimo processo di trasformazione di cui sopra riguarderà gran parte degli enti trentini che amministrano beni di uso civico (in particolare le A.S.U.C. trentine), mentre altri (ad esempio la Magnifica Comunità di Fiemme e la Regola feudale di Predazzo) da sempre agiscono come soggetti privati.

L'ASSEMBLEA GENERALE

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- sentiti gli interventi di alcuni Consiglieri, per il cui contenuto si rinvia al verbale di seduta;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi";
- visto l'art. 74, c. 1, del D.P.R. 917/1986 nel quale è specificato che gli enti gestori di demanio collettivo non sono soggetti all'imposta sui redditi;
- acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e preso atto il presente provvedimento non ha alcuna

rilevanza contabile e, pertanto, non è necessario acquisire il parere della Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

con voti favorevoli n. 24, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 24 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA


1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, che con l'art. 1, c. 2, della L. 168/2017 è stato sancito che “gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico”, tra i quali rientra la Comunità delle Regole, “hanno personalità giuridica di diritto privato”, principio applicabile anche nella Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 2, c. 5, della medesima legge;
2. di incaricare il Comitato Amministrativo, il Presidente, il Segretario e gli uffici, secondo le rispettive competenze, di attivare l'iter della “trasformazione operativa” della Comunità delle Regole da ente pubblico a soggetto privato derivante dalla previsione normativa sopra citata;
3. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, 183, c. 5, della L.R. 2/2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Bruno Simoni

Il Segretario
Giuseppe Stefani



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

- a) la presente deliberazione è **esecutiva dal 12.04.2019**, in quanto non è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- b) copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 01.04.2019 al 11.04.2019**.

Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani

